

TI_GERICHTE 32.2000.76 vom 3. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.76

FR: TI_GERICHTE 32.2000.76 du 3 août 2000

IT: TI_GERICHTE 32.2000.76 del 3 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2000 32.2000.76 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2000 32.2000.76 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2000 32.2000.76

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00076 bs/RG/ nh Lugano 22 dicembre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000 di _____, rappr. da: avv. _____, contro la decisione del 3 agosto 2000 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. In data 2 novembre 1999 _____, rappresentato dall'avv. _____, ha prodotto all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) le osservazioni in merito al progetto di decisione 18 ottobre 1999 (doc. AI _) in cui veniva respinta una nuova domanda di prestazioni AI. Contestualmente l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria in sede di procedura amministrativa. Su richiesta dell'UAI il ricorrente ha trasmesso l'attestato municipale del Comune di _____, rilasciato il 2 febbraio 2000. Con decisione 3 agosto 2000 ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio presentata da _____, per il tramite dall'avv. _____, poiché non risulta adempiere il requisito dell'indigenza. Determinate le entrate in fr. 4'772,50, deducendo poi il fabbisogno minimo esistenziale di fr. 4'124,70, l'UAI ha quindi ritenuto un'eccedenza mensile di fr. 647,80 non giustificativa per l'assegnazione di un gratuito patrocinio. 1.2. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. _____, postulando l'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria. Innanzitutto egli rileva come il limite per riconoscere una situazione di bisogno sia superiore del fabbisogno vitale determinato secondo il diritto delle esecuzioni. Inoltre egli ha contestato il calcolo poiché: " (...) risulta manifestamente che l'Ufficio AI si è limitato a considerare unicamente le uscite valide nell'ambito della LEF. Si rimprovera quindi all'Ufficio AI di non avere minimamente tenuto conto delle altre uscite, necessarie per il mantenimento normale della famiglia, segnatamente: - delle spese telefoniche, - delle spese per l'energia elettrica, - delle spese per l'auto, - delle spese scolastiche per il frequentare da parte del figlio _____ il liceo presso l'Istituto _____, - delle spese di patrocinio nella procedura inerente al computo di un reddito ipotetico nell'ambito delle prestazioni complementari percepite dalla moglie _____ nonché nella procedura di revisione delle prestazioni complementari (vedi incarto PC 1 AI -

_____). Si prende atto che l'Ufficio AI, nella decisione del 3 agosto 2000, non ha più contestato gli altri presupposti relativi all'assistenza giudiziaria. Ci si riserva nel corso della procedura ricorsuale, di prendere posizione pure sugli altri requisiti nella misura in cui i medesimi fossero contestati dall'Ufficio AI." 1.3. Con risposta 22 settembre 2000 l'UAI postula la reiezione del gravame, ribadendo di non considerare il ricorrente indigente poiché l'eccedenza calcolata è sufficiente per garantire il mantenimento normale e modesto della sua famiglia. Basandosi su una sentenza 27 marzo 1995 in re G.C. del TCA non pubblicata, la convenuta ha infatti osservato che: " In questa pronuncia, il TCA ha considerato sufficienti ad escludere il presupposto dell'indigenza finanziaria un'eccedenza finanziaria di fr. 330 mensili (costituita dalla differenza fra entrate pari a fr. 5'104 ed uscite pari a fr. 4'440) e la compresenza di sostanza per un valore di fr. 35'500 circa (la metà sul totale, spettante alla coniuge richiedente). Pur tenendo conto del fatto che nel caso qui in esame non vi è sostanza disponibile, è da considerare che tale elemento dovrebbe avere una considerazione relativa, specie per valori così bassi. E' difficile, in generale, pretendere da un contribuente, per una circostanza eccezionale, la vendita dell'unico bene di modesto valore che egli possiede o la liquidazione di modici risparmi che, a seconda delle condizioni di salute e di età, potrebbero costituire l'unica risorsa in caso, ad es., di malattia grave; in tali situazioni, è a nostro avviso più importante il margine finanziario "puro" disponibile, purché quest'ultimo sia costituito da un'entrata regolare. Come risulta dagli atti all'incanto, l'eccedenza del ricorrente rispetto ai minimi di esistenza fissati secondo la tabella LEF è di fr. 557.80 (differenza fra entrate per fr. 4'772.50 e uscite per fr. 4'124.70), valore superiore a quello utilizzato dal TCA nella sentenza di cui sopra, pur tenendo conto dell'aspetto costituito dalla sostanza, con la prudente considerazione di cui sopra. Pur essendo certamente difficile tracciare limiti rigidi in materia, l'UAI osserva che un reddito lordo di fr. 5'104 non è fra i più bassi reperibili nel cantone Ticino, dal momento che in molti settori importanti dell'economia vengono distribuiti salari talvolta molti più bassi." 1.4. Il 23 ottobre 2000 il ricorrente ha presentato una replica. 1.5. Interpellato dal TCA, in data 6 novembre 2000 l'avv. _____ ha risposto che gli alimenti versati alla moglie del suo cliente spettano ai due figli avuti dal primo marito, così come risulta dalla relativa sentenza di divorzio (doc. _). Tali atti sono stati in seguito intimati per osservazioni (doc. _). L'amministrazione è rimasta tuttavia silente. in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.). Nel merito 2.2. Fondandosi sull'art. 4 CF allora in vigore, nella sentenza pubblicata in DTF 114 V 228 concernente un contenzioso nell'ambito della LAI, il TFA ha riconosciuto il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita in un procedimento amministrativo non contenzioso in quanto durante questa procedura possono emergere questioni delicate di diritto e d'istruttoria o situazioni procedurali difficili che giustificano l'assistenza di un avvocato. Tuttavia ha precisato che le condizioni oggettive per ottenere un'assistenza giudiziaria (stato di bisogno dell'assicurato, causa non palesemente priva di esito favorevole, importanza della causa giuridica, difficoltà delle questioni affrontate, mancanza di conoscenza giuridica da parte dell'assicurato) devono essere rigorose. Inoltre il TFA ha precisato che l'assistenza di un avvocato è ammessa allorquando le questioni di diritto o di fatto sono talmente difficili da rendere non possibile l'intervento di altre persone (rappresentante dell'associazione invalidi, assistente sociale o altri specialisti). Dal punto di

vista temporale una simile assistenza è tuttavia concessa solo quando l'amministrazione ha reso il progetto di decisione ai sensi dell'art. 73bis OAI poiché in questo stadio - dove emergono gli elementi di contestazione - è possibile verificare i summenzionati presupposti. Questo diversamente da quanto accade al momento del deposito della domanda di rendita o all'inizio dell'istruttoria. Del resto, conclude il TFA, il diritto costituzionale garantisce all'assicurato un diritto minimo all'assistenza gratuita nella procedura amministrativa non contenziosa, immediatamente precedente alla resa della decisione amministrativa (cfr. DTF 114 V 235). Applicando in via analogica tale giurisprudenza, nell'ambito della LAINF, il TFA ha ammesso il diritto all'assistenza giudiziaria durante la procedura di opposizione ex art. 105 cpv. 1 LAINF (DTF 117 V 408). In un'altra decisione l'Alto Tribunale, sempre nell'ambito della LAINF, ha riconosciuto un simile diritto anche dopo l'emissione della decisione su opposizione. In particolare ha precisato che il diritto all'assistenza giudiziaria non dipende essenzialmente dalla questione se la procedura comprenda elementi litigiosi, né tantomeno limitarlo dal punto di vista temporale in modo generale a dipendenza della procedura applicata (DTF 125 V 36 consid. 4c). Sviluppando quest'ultima giurisprudenza, il TFA, in un contenzioso in materia AI, non ha escluso il diritto all'assistenza giudiziaria anche per il periodo precedente l'emissione del progetto di decisione, precisando tuttavia che i criteri per stabilire la necessità dell'assistenza di un avvocato devono essere severi (Pratique VSI 2000 pag. 164). Da ultimo, ma non per importanza, va rilevato che l'attuale art. 29 cpv. 3 della nuova Costituzione, entrata in vigore al 1° gennaio di quest'anno, prevede che chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti, principio che può essere riconosciuto anche in procedure non giudiziarie (cfr. FF 1997 I 170). Del resto l'art. 37 cpv. 4 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), recentemente approvata dalle Camere federali e non ancora entrata in vigore, prevede nella procedura amministrativa che "se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito" (FF 2000 pag. 4387).

2.3. Oggetto del contendere è l'adempimento o meno del presupposto dello stato di bisogno dell'assicurato. L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 Ia 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata). Non è determinante che l'indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Per ammettere una situazione di indigenza nell'ambito processuale è sufficiente che il richiedente non disponga più di mezzi per far fronte al mantenimento normale e modesto della famiglia. Non sono quindi determinanti solo le entrate, ma anche la situazione

economica complessiva (cfr. RAMI 2000 consid. 2 pag. 156 con riferimenti di giurisprudenza). Pertanto nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l'istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss). L'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490). Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell'assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale ("prozessleitender Entscheid") non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b). 2.4. Nel caso che ci occupa, sulla base del certificato municipale del Comune di _____ rilasciato il 2 febbraio 2000 (doc. _) e la documentazione ivi allegata, l'UAI ha rettammente proceduto al calcolo del fabbisogno minimo del ricorrente includendo la moglie e i due figli di quest'ultima. Dal punto di vista del diritto esecutivo, il concetto di famiglia è esteso anche ai figli fuori del matrimonio e figliastri per i quali il debitore ha comunque un obbligo di mantenimento (cfr. Mühlh, in Kommentar über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93 N.20, pag. 939 con riferimenti di giurisprudenza). Il fabbisogno è stato quindi determinato in fr. 4'124.-- secondo il seguente calcolo: "

Base mensile coniugi - unione domestica	fr. 1'370	figli: _____ da 12 a 16	
anni	fr. 400	_____ da 12 a 16	
anni	fr. 400	canone locazione	
fr. 1'000	spese di riscaldamento	fr. 60	spese di riscaldamento
fr. 398	AVS/AI/IPG (66.50 + 33.20)	fr. 60	oneri sociali (moglie fr. 796, marito fr. 99.70)
fr. 2 + 250 x 2)	fr. 625	assicurazione vita (55 x 2)	fr. 99.70
fr. 110	minimo esistenziale mensile per la famiglia _____	fr. 62.50	cassa malati (62.50 x 2)
fr. 4'124.70	" I redditi di complessivi fr. 4'772,50 sono stati calcolati come segue: "	fr. 110	minimo esistenziale mensile per la famiglia _____
fr. 1'211	Entrate mensili Moglie rendita AI complementari	fr. 2'600	alimenti ex marito
fr. 961.50	fr. 4'772.50	fr. 961.50	totale entrate richiedente
fr. 648,50	(recte 647,80). Il ricorrente contestata innanzitutto la non inclusione delle spese telefoniche, dell'energia elettrica, dell'auto, scolastiche e di patrocinio per una procedura inerente la prestazione complementare di sua moglie invalida. Inoltre sostiene che l'eccedenza, poco superiore al fabbisogno minimo, non gli permetterebbe di far fronte al mantenimento della famiglia. 2.5. Nel computo del minimo vitale va ricordato che si deve tenere conto delle spese assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (DTF 102 III 19, DTF 82 III 28 consid. 1; CEF 21 febbraio 1990 in re L.M.). Sono comprese anche le spese scolastiche dei figli, eccezion fatto se si tratta di una scuola privata o di studi universitari (cfr. citazioni giurisprudenziali in Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna 1997, pag. 178). Pertanto la retta del figlio della moglie relativa all'Istituto _____ non può essere computata (doc. _). Anche le spese telefoniche di luglio 2000 di fr. 262,55 (doc. _) non sono strettamente necessarie al fabbisogno minimo. Le spese dell'auto, invece, sono riconosciute nella misura in cui servono per il tragitto luogo di domicilio-lavoro solo se lo spostamento con i mezzi pubblici è reso difficoltoso, oppure per l'uso privato dell'automobile per un invalido (cfr. Gillieron,		

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, volume II, Losanna 2000, ad art. 93 pag. 133 N. 84). In casu le uniche spese per l'automobile documentate consistono nel rimborso mensile del sussidio ricevuto dalla _____ per l'acquisto dell'autovettura estinto in gennaio 2000 (doc. _). Infine, le spese elettriche sono contenute nell'importo base per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF), applicato correttamente dall'UAI (tuttora in vigore la tabella valida dal 1° gennaio 1994) che comprende appunto le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione e gas. Tuttavia, nel calcolo delle entrate l'UAI non ha tenuto conto della trattenuta mensile di fr. 100.-- sulla prestazione complementare della moglie per compensare fr. 1'377.-- di contributi personali arretrati (doc. _). Pertanto la moglie dell'assicurato percepisce effettivamente una prestazione complementare di fr. 2'500.-- e quindi l'eccedenza si riduce a fr. 547,80 (647,80 - 100). Infine, sono stati computati fr. 961.50.- di alimenti che la moglie del ricorrente percepisce per i suoi figli del primo matrimonio (cfr. consid. 1.5). In analogia al contributo che il figlio minorente con attività lucrativa versa all'economia domestica ai sensi dell'art. 323 cpv. 2 CC (cfr. cifra 3.3 della tabella CEF), questi alimenti vengono dedotti dal fabbisogno del debitore, rispettivamente computati quale entrate complessive nella misura di un terzo (cf. Mühl, op. cit, ad art. 93 N.35, pag. 951). Pertanto l'eccedenza diminuisce di ulteriori fr. 640.-- (2/3 di 961) rendendo così l'entrate insufficienti per coprire il fabbisogno minimo ai sensi della LEF. Ne consegue che l'assicurato deve essere considerato come indigente ai sensi della giurisprudenza citata e quindi la decisione amministrativa è da annullare. Gli atti sono comunque da ritornare all'UAI affinché verifichi gli altri presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria (l'intervento dell'avvocato dev'essere necessario o perlomeno indicato, l'esito della vertenza non deve essere palesemente priva di esito favorevole) tenuto conto della giurisprudenza riportata nella sentenza pubblicata in Pratique VSI 2000 pag. 164. Visto l'esito, a _____ è riconosciuta una indennità di ripetibili di sede cantonale di fr. 500.--. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é accolto. § La decisione 3 agosto 2000 è annullata. 2.- Gli atti sono rinviati all'UAI conformemente al considerando 2.5. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'UAI verserà al ricorrente fr. 500.-- di indennità per ripetibili. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato
Guffi

Il segretario Raffaele
Fabio Zocchetti